



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IVA:00342960838 - TEL. (0941) 961060 - 961307 FAX (0941) 961041

Ordinanza N. 87 del 21 DIC. 2012

IL SINDACO

Premesso:

che la legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) all'art. 1 comma 441, prevede che gli alloggi *ex art. 2* della legge n. 449/97 e ss. mm. e ii. sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ai comuni nel cui territorio sono ubicati;

che con determina sindacale n. 63 del 21.11.2012 è stata disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio n. 3 - pal. A piano I°, sito in Naso - Via Aria Viana, distinto al catasto fabbricati del Comune di Naso al foglio 15 particella 106 sub3;

che in data 18 dicembre u.s. la Sig.ra Bevacqua Maria, nella qualità di mandataria degli eredi del *de cuius* Minciullo Giuseppe, già assegnatario del predetto alloggio, ha consegnato in mani proprie del Sindaco tutte le chiavi dell'immobile sopra distinto, giusto verbale in atti, redatto e sottoscritto dagli intervenuti;

che, pertanto, l'alloggio n. 3 - pal. A piano I°, sito in Naso - Via Aria Viana, distinto al catasto fabbricati del Comune di Naso al foglio 15 particella 106 sub 3, risulta in atto libero da persone e cose e che, con la consegna delle relative chiavi, è tornato nella disponibilità dei beni immobiliari dell'Ente ancorché a specifica destinazione;

tenuto conto che a seguito di accertamento tecnico, eseguito in data 20.09.2012 da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, è emerso che l'abitazione ubicata in località Rupila del Comune di Naso, al civico n. 18, di proprietà del sig. Lipari Vincenzo nato a Ficarra il 23.07.1947 ed abitata dallo stesso e dalla di lui convivente, è interessata da lesioni e vulnerabilità conseguenti a carenze strutturali dovute alla "*tipologia strutturale realizzata ed alla promiscuità della stessa*";

che in conseguenza di ciò, con ordinanza n. 9 del 03.10.2012 è stata disposta la demolizione e rimessa in pristino dei luoghi nel termine di novanta giorni, stante che l'immobile di proprietà del sig. Lipari risultava realizzato abusivamente;

che con istanza in data 08.11.2012 assunta al protocollo dell'Ente al n. 14951 è stata richiesta l'assegnazione di un alloggio in conseguenza dell'accertata inagibilità di quello abitato dal nucleo familiare del Sig. Lipari che è, inoltre, composto da soggetti disoccupati i quali versano in condizione di totale indigenza nonché affetti, entrambi, da severe patologie;

che quanto rappresentato è stato confermato dagli accertamenti disposti ed effettuati a cura del Corpo di Polizia Municipale;

considerato che la mancanza di un alloggio costituisce un'ipotesi di lesione indiretta dell'integrità fisica, poiché il diritto di abitazione rientra fra quelli primari della persona, ex art. 2 della Costituzione;

ritenuto di dover provvedere con urgenza alla sistemazione del predetto nucleo familiare garantendo, ove possibile, il suo diritto sociale ad una abitazione, stante che tale diritto si colloca fra quelli inviolabili dell'essere umano e, quindi deve essere adeguatamente e concretamente tutelato;

visto l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);

vista la legge regionale 09/05/86 n. 22;

visti gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del d. lgs. n. 267/00, i quali disciplinano le competenze per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

ORDINA

1. L'assegnazione, in via provvisoria e contingente, al sig. Lipari Vincenzo nato a Ficarra il 23.07.1947, dell'alloggio n. 3 - pal. A piano I°, sito in Naso - Via Aria Viana, distinto al catasto fabbricati del Comune di Naso al foglio 15 particella 106 sub 3.
2. Al Responsabile dell'area tecnica di quantificare, con proprio atto di gestione, la misura del canone mensile di locazione in relazione ai prescritti parametri già adottati dall'I.A.C.P..
3. Al sig. Lipari Vincenzo di provvedere al pagamento del canone di locazione nella misura determinata e comunicata dal competente U.T.C., mediante versamento mensile da effettuarsi in favore dell'Ente.
4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato entro il giorno dieci di ogni mese e consegnato al Comune di Naso di copia di ricevuta di avvenuto versamento, con avvertimento e diffida che non provvedendo per 2 (due) mesi consecutivi, sarà attuata la procedura di revoca dell'assegnazione.
5. Solo per il primo periodo e sino alla definizione dell'iter da parte del Responsabile area Tecnica fermo restando che, comunque, l'obbligo al pagamento del canone decorre dal primo giorno di assegnazione dell'immobile, l'importo dovuto dovrà essere versato in unica soluzione ad avvenuta comunicazione e nei termini indicati dal competente U.T.C..

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Municipale affinché ne dia esecuzione, previa notifica della stessa al sig. Lipari Vincenzo nato a Ficarra il 23.07.1947 e residente in Naso c.da Rupila n. 18 e contestuale consegna delle chiavi, già in possesso degli Agenti di P.M..

Che copia della presente ordinanza venga inoltre trasmessa:

- alla Prefettura di Messina
- alla locale Stazione dei Carabinieri
- all' Area Tecnica
- all' Area Amministrativa
- al Presidente del Consiglio Comunale

Che alla presente ordinanza venga data la rituale pubblicità mediante le forme convenzionali.

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al Prefetto entro 30 gg.;
- Ricorso al TAR di Catania entro 60 gg.;
- Ricorso straordinario al Presidente Regione Sicilia entro 120 giorni.

I superiori termini decorrono dalla data di notificazione ovvero dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 21 dicembre 2012

IL SINDACO

(Avv. Daniele Letizia)

